

**REGIONE DEL VENETO.  
Circolare del segretario regionale  
all'ambiente e territorio e del  
segretario regionale alle  
infrastrutture e mobilità del 31  
ottobre 2008 "disposizioni  
applicative in materia di valutazione  
di impatto ambientale (via) ed  
autorizzazione integrata ambientale  
(aia)."**

**in B.U.R.V. n. 98 del 28-11-2008**

**sommario**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Impianti assoggettati a Valutazione di<br>Impatto Ambientale (VIA) e ad<br>Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).<br>..... | 1 |
| 2. Impianti non assoggettati a Valutazione<br>di Impatto Ambientale (VIA) .....   | 2 |
| 3. Oneri istruttori .....   | 3 |

Con DgrV n. 1998, assunta in data 11 luglio 2008, sono state dettate alcune disposizioni applicative per il coordinamento della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) come previsto dall'art. 10 D.Lgs. 152/2006.

Tale delibera - che nell'incerto quadro normativo prodotto prima dal D.Lgs 152/2006 e poi dal D.Lgs 4/2008 sulla possibilità di applicare la disciplina statale o quella regionale in materia di VIA ha inteso consentire l'applicazione, in via generale, della normativa più conveniente per il proponente sino al necessario adeguamento dell'ordinamento regionale alla disciplina statale (previsto per il 13 febbraio 2009) - ha demandato al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio il compito di coordinare le diverse procedure ambientali.

Con la presente circolare si procede dunque all'individuazione di opportune forme di coordinamento tra le diverse Strutture Regionali impegnate nelle istruttorie delle richieste di rilascio dell'AIA a fronte di impianti che siano o meno assoggettati anche a VIA.

Nell'ambito di tale coordinamento VIA/AIA viene altresì considerata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) qualora l'area interessata dall'intervento ne richieda l'attivazione, nonché l'autorizzazione paesaggistica che si renda eventualmente necessaria ai sensi dell'articolo 146 D.Lgs 42/2004.

Restano invece autonome le procedure disciplinate dalla DgrV n. 2204/2008 per l'autorizzazione,

installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

***1. Impianti assoggettati a Valutazione di  
Impatto Ambientale (VIA) e ad  
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).***

A) Progetti di impianti per i quali i soggetti proponenti si avvalgano della procedura contestuale VIA/AIA avanzando, con un'unica istanza da presentarsi all'Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale, richiesta di compatibilità ambientale e di rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

**Istruttoria Preliminare**

L'Unità Complessa VIA, quale struttura responsabile del procedimento, indice una riunione con le Strutture Regionali di riferimento (Direzione Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità, Servizio Pianificazione Concertata) ai fini della verifica preliminare, per gli aspetti di relativa competenza, della completezza formale della documentazione allegata dai soggetti proponenti all'atto della richiesta. L'Unità Complessa VIA trasmette al soggetto proponente, con unica nota, le eventuali richieste di integrazione documentale di cui necessitano le competenti Strutture Regionali.

**Istruttoria Tecnica**

Dopo le pubblicazioni nei quotidiani dell'avviso di avvenuto deposito del progetto, da effettuare entro 15 giorni nel rispetto dei termini di cui al D.Lgs n. 59/2005, l'Unità Complessa VIA, nelle more dell'illustrazione del progetto del proponente alla Commissione, trasmette la documentazione alla Strutture competenti nonché, qualora necessario, al Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità per gli aspetti relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale e al Servizio Pianificazione Concertata qualora il progetto contenga la richiesta, corredata della prescritta documentazione, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il presidente della Commissione VIA individua un apposito gruppo istruttorie costituito da componenti della Commissione VIA e da funzionari degli uffici delle Strutture competenti.

Il gruppo istruttorie esamina congiuntamente il progetto presentato e sottopone al termine dell'istruttoria la propria relazione all'esame della Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o suo delegato, per l'espressione del relativo parere.

Per quanto attiene l'istruttoria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica continua a valere, fino al 31 dicembre 2008, il regime transitorio di cui all'articolo 159 D.Lgs n. 42/2004.

**Definizione del Procedimento**

La procedura si chiude con la Dgr che rilascia contestualmente: autorizzazione paesaggistica (se necessaria), parere di compatibilità ambientale, VINCA (se necessaria) ed AIA.

La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione paesaggistica non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla relativa ricezione.

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti l'AIA legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per la parte relativa all'esercizio l'AIA è successivamente rilasciata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

B) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale e di approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr n. 10/1999 - che hanno già conseguito da parte della Commissione VIA regionale il parere di compatibilità ambientale favorevole nonché la relativa approvazione - e per i quali non è ancora conclusa la procedura di VIA.

#### Istruttoria Preliminare

La Struttura competente per l'AIA, quale struttura responsabile del procedimento, verifica, una volta ricevuta la domanda di AIA, la completezza formale della documentazione e trasmette le eventuali richieste di integrazione al soggetto proponente.

Non si procede alla pubblicazione di nuovi avvisi in quanto la fase di pubblicità prevista dall'art 5 del D.Lgs. 59/2005 si intende già assolta nell'ambito delle procedure di evidenza previste dalla normativa vigente in materia di VIA.

#### Istruttoria Tecnica

La Struttura competente, una volta istruito tecnicamente il progetto presentato, trasmette alla Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o suo delegato, l'istruttoria relativa agli aspetti progettuali ai fini del rilascio dell'AIA.

#### Definizione del Procedimento

La procedura si chiude con la Dgr che rilascia contestualmente: autorizzazione paesaggistica (se necessaria), parere di compatibilità ambientale, VINCA (se necessaria) ed AIA.

La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione paesaggistica non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, può annullarla con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla relativa ricezione.

Nel caso di impianti di trattamento rifiuti l'AIA legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per la parte relativa all'esercizio l'AIA è successivamente rilasciata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alla presentazione della

dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

C) Impianti che hanno presentato richiesta di compatibilità ambientale ai sensi dell'art 10 della Lr n. 10/1999 e per i quali si è già conclusa la procedura di VIA.

#### Istruttoria Preliminare

La Struttura competente per l'AIA verifica, una volta ricevuta la domanda di AIA, la completezza formale della documentazione e trasmette le eventuali richieste di integrazione al soggetto proponente.

Il proponente deve provvedere alle pubblicazioni di cui all'articolo 5 del D.Lgs n. 59/2005.

#### Istruttoria Tecnica

La Commissione VIA, integrata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio o suo delegato, istruisce il progetto presentato secondo le modalità di cui all'art 19 bis della Lr. n. 10/1999 e dell'art 24, comma 5, della Lr. n. 3/2000.

#### Definizione del Procedimento

La procedura si chiude con la Dgr che approva il progetto e rilascia contestualmente l'AIA.

Qualora il progetto che ha seguito le richiamate procedure degli artt 10 e 19 bis della Lr n. 10/1999 sia relativo ad un impianto di trattamento rifiuti, l'AIA legittima esclusivamente l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto; per la parte relativa all'esercizio l'AIA è successivamente rilasciata dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori da parte del direttore dei lavori, delle garanzie finanziarie, della documentazione prodotta a seguito dell'attivazione del piano di monitoraggio ed, infine, del certificato di collaudo funzionale dell'impianto.

### **2. Impianti non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**

A) Progetti sottoposti ad esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente.

Qualora venga richiesto il rilascio di AIA per:

- nuovi impianti;
- impianti esistenti con richiesta di modifiche sostanziali;

il progetto viene sottoposto al parere della Commissione Tecnica Regionale Ambiente a seguito della verifica istruttoria effettuata da parte degli uffici regionali competenti.

Le modifiche si intendono sostanziali ai sensi dell'art 2 comma 1 lett. n) del D.Lgs. 59/2005. Ugualmente, qualora la modifica determini il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa in materia di VIA, essa è da intendersi di natura sostanziale.

In conformità al parere della Commissione Tecnica regionale Ambiente, ove favorevole, il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio rilascia il provvedimento di AIA. In caso di esito negativo il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio provvede alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della 241/1990.

B) Progetti non sottoposti ad esame della Commissione Tecnica Regionale Ambiente Qualora venga richiesto il rilascio di AIA per:

- impianti esistenti senza richiesta di modifiche;
- impianti esistenti con richiesta di modifiche non sostanziali;

il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio rilascia il provvedimento di AIA a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria da parte degli uffici regionali competenti.

Qualora successivamente al rilascio dell'AIA pervengano richieste di modifiche non sostanziali all'impianto, il responsabile del procedimento, dopo aver accertato che dette modifiche comportino un mero aggiornamento del titolo autorizzativo, le sottopone al Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio affinché questi proceda, ove necessario, a modificare corrispondentemente l'AIA rilasciata.

Nei soli casi in cui le modifiche agli impianti, pur non avendo superato le anzidette soglie, possano comunque determinare effetti negativi e significativi per gli esseri umani e per l'ambiente come stabilito dalla art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 59/2005, il responsabile del procedimento, previa motivata comunicazione al proponente, richiede il parere della CTRA, in veste di organo tecnico consultivo, interrompendo i termini del procedimento. Qualora in quest'ultimo caso la CTRA accerti la sostanzialità della modifica, il responsabile del procedimento informa tempestivamente il proponente perché proceda all'inoltro di una nuova domanda di autorizzazione, corredata da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5 D.Lgs n. 59/2005, alla quale si applica la procedura di cui al punto a).

C) Svolgimento contemporaneo di più attività nel medesimo sito o impianto

Qualora nel medesimo sito o impianto siano svolte contemporaneamente più attività riferite ad un unico gestore, funzionalmente connesse, assoggettate ad AIA e il cui rilascio compete ad amministrazioni diverse, l'amministrazione competente al rilascio dell'AIA connessa all'attività principale si esprime, per motivi di semplificazione ed economia procedimentale, anche in merito all'AIA connessa all'attività accessoria.

### **3. Oneri istruttori**

Il provvedimento di AIA è soggetto al versamento di oneri istruttori di cui al D.Lgs. 59/2005 con le modalità previste dal Dm 24 aprile 2008.

Il Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio  
Ing. Roberto Casarin

Il Segretario Regionale alle Infrastrutture e  
Mobilità Ing. Silvano Vernizzi

---

### **note**

---

***Id. 1.974***